



## **Titolo**

Società sportiva - partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto - C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021 - art. 16-bis delle NOIF – ratio - art. 7, comma 7, dello Statuto FIGC

## **Descrizione**

Non è illegittima la delibera adottata dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio - FIGC, pubblicata sul C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021, nella riunione del Consiglio Federale del 30 settembre 2021, avente per oggetto la modifica dell'art. 16-*bis* delle NOIF. Un esteso divieto di multiproprietà valorizza la competizione sportiva, nell'ottica di un rigore etico che viene appieno promosso in forza della piena operatività della regola non solo rispetto a squadre che partecipano allo stesso campionato ma anche a società che appartengono a categorie diverse, così incidendo, ad esempio, sulla *quaestio* del trasferimento dei calciatori. L'art. 7, comma 7, dello Statuto FIGC non ammette partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, di più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto (*“Non sono ammesse partecipazioni, gestioni o situazioni di controllo, in via diretta o indiretta, in più società del settore professionistico da parte del medesimo soggetto”*); il disposto non contiene distinguo tra 'multiproprietà' in campionati diversi o in uno stesso campionato; che il principio di gerarchia delle fonti impone che le norme regolamentari siano sempre subordinate a quelle statutarie. Pertanto la FIGC ha adeguato l'assetto regolamentare a quello statutario

## **Stagione Sportiva**

2021-2022

## **Numero**

n. 95/CFA/2021-2022/E

## **Presidente**

Torsello

## **Relatore**

Lipari

## **Riferimenti normativi**

C.U. n. 88/A del 1° ottobre 2021; art. 16-bis delle NOIF

## **Provvedimenti**

**SEZ. UNITE - DECISIONE N. 0095 CFA del 22 giugno 2022 (Cav. Aurelio De Laurentiis - Dott. Luigi De Laurentiis)**